

## SECRETARIATO GENERALE

Ai Capi dei Dipartimenti, degli Uffici e  
delle Strutture della Presidenza del  
Consiglio dei Ministri

OGGETTO: Corresponsione della diaria per missioni all'estero.

1. L'art. 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 prevede che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, quinto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 2 del 5 febbraio 2013, ha precisato che l'ambito di applicazione del citato articolo 4 va circoscritto esclusivamente alle missioni volte ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito delle quali viene formalizzata una decisione che abbia portata vincolante rispetto alla definitiva deliberazione dell'organo decisionale dell'Unione o dell'organismo internazionale.

Conseguentemente, questa Presidenza, al punto 2 della circolare del 12 agosto 2013, ha fornito indicazioni operative volte a contenere le spese di missione del personale, precisando che è necessario esplicitare le circostanze che consentono di qualificare la missione tra quelle connesse ad impegni europei in osservanza dell'art. 4 della legge n. 217 del 2011, in modo che il pagamento della diaria sia limitato alle missioni volte ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito delle quali viene formalizzata una decisione che abbia portata vincolante.

2. Sul punto, tuttavia, sono emersi alcuni aspetti problematici soprattutto in relazione alle missioni svolte, in ragione della propria funzione istituzionale, in ambito di processi decisionali dove però non viene immediatamente formalizzata una decisione. Si tratta, in particolare, di quelle missioni volte ad assicurare la partecipazione a riunioni negoziali che comunque concorrono alla formazione di decisioni vincolanti dell'Unione europea, ma la cui formalizzazione può avvenire in una successiva riunione.

Pertanto, considerata la delicatezza della questione e anche al fine di evitare eventuali difformità applicative, è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio parere sulla corretta applicazione della norma.

## SECRETARIATO GENERALE

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 30056 del 28 marzo 2014, che si allega in copia, ha confermato l'interpretazione restrittiva data con la circolare n. 2, precisando, però, nel contempo, che spetta all'Amministrazione valutare la riconducibilità della fattispecie in esame ai principi enunciati nella circolare, “con particolare riferimento alla rilevanza dell'attività negoziale rispetto al momento della formalizzazione della decisione vincolante da parte dell'organo decisionale”.

3. In relazione alla risposta del MEF, pertanto, si ritiene possibile ammettere il pagamento della diaria, oltre che per le missioni finalizzate alla partecipazione a riunioni nelle quali viene formalizzata la decisione vincolante, anche per quelle ove si partecipi a riunioni ed incontri che siano ritenuti rilevanti per le attività svolte rispetto al momento della formalizzazione della decisione.

Tanto premesso, i Capi delle Strutture in indirizzo sono tenuti ad effettuare una rigorosa valutazione delle attività svolte dal proprio personale in sede di missione al fine di esplicitare chiaramente, nella fase autorizzativa ovvero all'atto del pagamento, la natura della missione stessa per una corretta individuazione della spettanza o meno della diaria.

Pertanto, ove possibile nella lettera di autorizzazione alla missione e, comunque, nel decreto di autorizzazione al pagamento, deve essere espressamente riportata la seguente frase: *“valutata l'attività negoziale svolta rispetto al momento della formalizzazione della decisione vincolante da parte dell'organo decisionale, si ritiene sussistere l'indispensabilità della missione in relazione all'esito finale della decisione stessa e, pertanto, sono presenti le condizioni per la corresponsione della diaria, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 2 del 5 febbraio 2013 e con la nota n. 30056 del 28 marzo 2014”*.

Resta fermo che, laddove non sussistono le condizioni per la corresponsione della diaria, si ha diritto al rimborso delle spese sostenute secondo quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2011, a presentazione dei titoli attestanti l'avvenuto pagamento.

4. Per quanto riguarda le missioni dell'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, il MEF ha ritenuto che *“le attività svolte dal personale del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri non rientrano tra quelle menzionate dall'articolo 4”* della legge n. 217 del 2011 e, pertanto, al suddetto personale non spetta il pagamento della diaria. Resta fermo che le spese sostenute per vitto, alloggio e spostamenti saranno rimborsate a presentazione dei titoli attestanti l'avvenuto pagamento.

IL SEGRETARIO GENERALE